



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 159 relativo a:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO” IN MATERIA DI PARCHEGGI PER
LE ATTIVITA' DI VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI INGOMBRANTI A
CONSEGNA DIFFERITA**

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, anche nel titolo, in sede
referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 159

di iniziativa dei Consiglieri Giacomini, Barbisan, Bet, Cecchetto, Centenaro,
Ciambetti, Dolfin, Formaggio, Maino, Pavanetto, Polato, Razzolini, Rizzotto,
Sandona, Soranzo, Sponda, Vianello e Zecchinato

Licenziato il 18 maggio 2023 nella seduta n. 104
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	35	29		6
Maggioranza richiesta	18			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Stefano GIACOMINI
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO” IN MATERIA DI PARCHEGGI PER
LE ATTIVITA’ DI VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI INGOMBRANTI A
CONSEGNA DIFFERITA**

Relatore il Consigliere GIACOMIN

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La proposta normativa intende disciplinare la dotazione di parcheggi per la fattispecie della vendita di merci ingombranti a consegna differita, precisamente autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e unità da diporto, analogamente a quanto già fatto da altre regioni.

Giova ricordare, a tal proposito, che nella seduta del 23 febbraio 2021 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 19, una Mozione relativa al “Riconoscimento della specificità dell’attività commerciale che interessa il settore ‘Automotive’”, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a proporre, per il settore dell’Automotive, un correttivo alla norma vigente volto a riequilibrare il carico urbanistico generato per unità di superficie commerciale utilizzata: la gestione di tali merci ingombranti a consegna differita, così come delle altre oggetto del presente provvedimento, richiede, infatti, ampi spazi espositivi, peraltro prevalentemente all’aria aperta, derivanti dalla dimensione dei prodotti, a cui non corrisponde, in genere, un elevato afflusso di clienti; tutto questo genera quindi, un ridotto impatto viabilistico. Si evidenzia inoltre che, diversamente da altri tipi di prodotti, la vendita ed il ritiro di queste merci non avvengono contemporaneamente.

Per tali motivi, con la proposta normativa si intende promuovere una nuova modalità di calcolo della dotazione di parcheggi per tali esercizi commerciali, localizzati al di fuori del centro storico, prevedendo che la dimensione degli stessi sia di un decimo della superficie complessiva di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati, mentre per superfici di vendita eccedenti tale dimensione, la superficie dei parcheggi sarà computata nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.

Peraltro, la norma potrà avere anche l’effetto di agevolare la rimodulazione degli spazi delle strutture già autorizzate, nei casi di ampliamento e trasferimento di sede.

Gli articoli 2, 3 e 4, introdotti in sede di esame, concernono, rispettivamente, le sanzioni che saranno comminate per l’assenza del requisito della vendita esclusiva delle merci di cui all’articolo 1, la clausola di neutralità finanziaria e l’entrata in vigore.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (espresso in data 23 febbraio 2023), della Terza Commissione (espresso nella seduta del 23 marzo 2023) e della Prima Commissione (espresso in data 17 maggio 2023), nonché le osservazioni della Consulta politiche abitative, urbanistica, lavori pubblici di ANCI Veneto (datate 8 maggio 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 18 maggio 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 159 e lo ha approvato a maggioranza.

*Hanno espresso voto favorevole il Presidente **Rizzotto** -con delega della Consigliera **Sponda**- ed i Consiglieri **Bet**, **Cavinato**, **Centenaro**, **Michieletto**, **Vianello** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier).*

*Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri **Montanariello** e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto).*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO” IN MATERIA DI PARCHEGGI PER
LE ATTIVITA’ DI VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI INGOMBRANTI A
CONSEGNA DIFFERITA**

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis - Disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.

1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie complessiva di vendita dell’esercizio commerciale:

- a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati;*
- b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.*

2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti:

- a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m), dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada." e successive modificazioni;*
- b) unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172." e successive modificazioni.”*

Art. 2 – Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

“2bis. La violazione di quanto previsto all’articolo 21 bis è punita:

- a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;*
- b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.”*

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".	3
Art. 2 – Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.	4